REGOLAMENTO (CEE) N. 236/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

che modifica vari regolamenti riguardanti l'agricoltura a seguito delle decisioni adottate per le monete dei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito alle decisioni adottate in materia di tasso di conversione da utilizzare per le monete dei nuovi Stati membri, è necessario modificare vari regolamenti in cui sono stati fissati prezzi o importi valevoli per i nuovi Stati membri; che si tratta in particolare:

— del regolamento (CEE) n. 647/72 del Consiglio, del 30 marzo 1972, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiero-casearia 1972/1973 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2715/72 [3];

— del regolamento (CEE) n. 2709/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che fissa per la campagna di pesca 1973, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2825/72 [5];

— del regolamento (CEE) n. 1653/72 del Consiglio, del 31 luglio 1972, che modifica i prezzi di orientamento per i vitelli e per i bovini adulti, validi per la campagna di commercializzazione 1972/1973 [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2823/72 [7],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 647/72 è modificato come segue:

«*Articolo 1 bis*

I prezzi d'intervento del burro, applicabili sino alla fine della campagna lattiero-casearia 1972/1973, sono fissati per:

— la Danimarca a	168,53 unità di conto per 100 kg,
— l'Irlanda a	155,11 unità di conto per 100 kg,
— il Regno Unito a	76,06 unità di conto per 100 kg.»

Articolo 2

All'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1653/72:

— il numero 83 è sostituito da 74,85

— il numero 67 è sostituito da 60,42.

Articolo 3

All'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2709/72, la cifra 400 indicata nella colonna «prezzo d'orientamento (in u.c./t)» è sostituita dalla cifra 360,732.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 79 del 1º. 4. 1972, pag. 2.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 17.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 7.
(5) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 10.
(6) GU n. L 174 del 1º. 8. 1972, pag. 55.
(7) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 3.